

N. 00401/2011 REG.ORD.CAU.

N. 01956/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1956 del 2010, proposto da:

Elghobashi Mohamed Ramadan Elhendawi Ibrahim, rappresentato e difeso dall'avv. Kati Scala, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Milano, via F. Corridoni 39;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Pavia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;

per l'ottemperanza

del provvedimento emesso e notificato dalla Questura di Pavia in data 31.05.2010, con il quale veniva archiviata l'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata il 24.09.09;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 59 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che a seguito della sospensione del provvedimento di archiviazione della Questura di Pavia sia necessario rilasciare un provvedimento che regolarizzi la presenza del ricorrente nel territorio dello Stato e valesse fino all'esito del giudizio, previa stipula del contratto di soggiorno;

Ritenuto che le spese del presente giudizio debbano seguire la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, ordina alla Questura di Pavia di provvedere all'emanazione del provvedimento nei termini di cui in motivazione.

Condanna il Ministero dell'Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 500 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13, comma 6 bis, D.P.R. 115\02, nella somma di € 250.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)